

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

dell'11 maggio 2012

relativa all'esame, da parte di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, della modifica dei trattati proposta dal governo irlandese sotto forma di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona, da allegare al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza convocazione di una convenzione

(2013/106/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

visto il progetto inteso a modificare i trattati sottoposto dal governo irlandese al Consiglio il 20 luglio 2011 e trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo il 12 ottobre 2011,

vista l'approvazione del Parlamento europeo in merito alla non convocazione di una convenzione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

previa notificazione del progetto ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Commissione europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 e 19 giugno 2009 i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio europeo, hanno adottato una decisione concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona e hanno dichiarato che, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione, avrebbero introdotto le disposizioni della suddetta decisione in un protocollo da allegare, conformemente alle loro rispettive

norme costituzionali, al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2) Il 20 luglio 2011 il governo irlandese ha sottoposto, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, prima frase, TUE, un progetto inteso a modificare i trattati sotto forma di un protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona.

(3) Il 12 ottobre 2011, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, terza frase, TUE, il progetto del governo irlandese è stato trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo. Esso è stato altresì notificato ai parlamenti nazionali.

(4) Nella riunione del 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha deciso, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, TUE, di consultare il Parlamento europeo e la Commissione sulle modifiche proposte. Ha inoltre deciso, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, TUE, di chiedere l'approvazione del Parlamento europeo in merito alla non convocazione di una convenzione in quanto ciò, a suo parere, non era giustificato dall'entità delle modifiche proposte.

(5) Il 18 aprile 2012 il Parlamento europeo ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte. Ha altresì dato la sua approvazione alla non convocazione di una convenzione in quanto ciò non è giustificato dall'entità delle modifiche proposte. Il 4 maggio 2012 la Commissione ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte.

(6) È pertanto opportuno che, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, TUE, il Consiglio europeo decida che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche proposte dal governo irlandese, definisca il mandato della conferenza e decida di non convocare una convenzione,

⁽¹⁾ Approvazione del 18 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 18 aprile 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 4 maggio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio europeo decide che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche proposte dal governo irlandese sotto forma di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona, da allegare al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei termini di cui all'allegato della presente decisione, che costituirà il mandato della suddetta conferenza. Data l'entità delle modifiche proposte, non si procede alla convocazione di una convenzione a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2012

Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY
